DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 71

Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, e' cosi' modificato:

a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";

b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";

c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".

Versione in vigore dal 15 gennaio 2000, non più in vigore dal 28 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Titolo	VI — Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
Capo	II — Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-507-1999/art-71-modifiche-al-regio-decreto-legge-4-ottobre-1935-n-1827-in-tema-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it